

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana e in osservanza di quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale in Milano, viale Francesco Restelli n. 3, un'associazione che assume la denominazione "**COMITATO VELODROMO VIGORELLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per fini culturali, sportivi e ricreativi, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'Associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con particolare riferimento alla disciplina del ciclismo;
- promuovere la valorizzazione sociale, sportiva, culturale e ricreativa del Velodromo Maspes-Vigorelli di Milano, favorendo l'utilizzo della storica pista in legno e dell'impianto sportivo;
- promuovere la cultura ciclistica nelle sue molteplici forme attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, eventi, attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica delle discipline sportive anche mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica, mostre e pubblicazioni;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti alla pratica del ciclismo su pista e alle attività sportive in genere;
- organizzare corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- promuovere la mobilità ciclistica e l'utilizzo quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto, in grado di migliorare la qualità della vita.

In tali attività l'Associazione potrà collaborare con tutti i soggetti che vorranno condividere le iniziative di valorizzazione del Velodromo Maspes-Vigorelli di Milano.

TITOLO III - Modalità associative - Soci - Recesso - Esclusione

Articolo 4

Il numero degli associati (da qui in avanti definiti "soci") è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società, gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chiunque desideri essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti a esso riconducibili e alle eventuali delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci dell'Associazione dovranno presentare tale domanda firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della domanda che avverrà con delibera del Consiglio Direttivo o con accettazione espressa mediante sottoscrizione del modulo di adesione da parte del Presidente dell'Associazione o di un delegato del Consiglio Direttivo, il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio.

È esclusa la temporaneità di tale qualifica e della relativa partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio conferisce il diritto di:

- partecipare alle attività organizzate o promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle assemblee dell'Associazione, anche in ordine all'approvazione o modifica delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti a esso connessi;
- godere del diritto di elettorato (attivo e passivo) per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7

I soci sono tenuti a:

- osservare lo Statuto e i regolamenti a esso connessi;
- versare il contributo associativo annuale; tale contributo sarà definito annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso del titolare.

Articolo 9

Il recesso dall'Associazione si può ottenere presentando formale richiesta scritta, inoltrata brevi manu o via e-mail, al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata, contestualmente all'opportuna argomentazione, al socio stesso.

Costituiscono causa di esclusione:

- la mancata ottemperanza a quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti a esso connessi e alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- il mancato versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- lo svolgimento o il tentato svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- l'aver arrecato danni morali e/o materiali all'Associazione.

Articolo 10

L'esclusione di un socio è comunicata al socio stesso mediante lettera consegnata brevi manu o via e-mail (all'indirizzo indicato dal socio all'atto dell'adesione all'Associazione).

Il socio interessato dal provvedimento, a partire dall'invio della comunicazione, ha 20 giorni di tempo per chiedere la convocazione dell'Assemblea dell'Associazione per contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Decorsi i 20 giorni dall'invio della comunicazione, in assenza di richieste da parte del socio sanzionato, l'esclusione diviene operativa.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono costituiti da:

- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Assemblea dei soci;
- Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto).

Consiglio Direttivo

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, purché in numero dispari, scelti tra i soci di età pari o superiore ai 18 anni.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente, al proprio interno, nonché, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione, anche tra soggetti esterni al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 [un terzo] dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo e-mail inviata, agli indirizzi comunicati all'Associazione dagli stessi consiglieri all'atto della propria nomina, non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide solo qualora si registri la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 13

Spetta al Consiglio Direttivo:

- definire la sede operativa dell'Associazione;
- predisporre i regolamenti dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione e l'eventuale successiva esclusione degli associati;
- costituire Gruppi di lavoro utili al funzionamento ordinario della vita dell'Associazione nominandone i responsabili;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 14

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, lo stesso Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio. Nell'eventuale impossibilità di attuare tale procedura, il Consiglio può nominare direttamente altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne dovrà ratificare o rigettare la nomina. Qualora decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 15

Il Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la relativa facoltà di firma.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente il compito di convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

Assemblea dei soci

Articolo 16

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione avviene mediante l'affissione di un avviso presso i locali della sede operativa almeno 8 giorni prima della data di svolgimento. L'avviso sopra citato deve contenere la data, il luogo e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno contemplato per la riunione.

L'avviso viene altresì inviato ai soci, con almeno 8 giorni di anticipo sulla data di prima convocazione, a mezzo e-mail e tramite annuncio pubblicato sui canali di comunicazione dell'Associazione (sito internet e/o social network).

Articolo 17

L'assemblea (ordinaria o straordinaria) è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea designa la persona deputata a presiedere la seduta.

La nomina del segretario è fatta, di volta in volta, dal soggetto che presiede l'assemblea.

Articolo 18

Nell'assemblea (ordinaria o straordinaria) hanno diritto di voto i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio può esprimere il proprio voto e, in aggiunta, esprimere un massimo di altri tre voti per delega. La delega è individuale e valida per una sola assemblea. Non sono ammesse deleghe continuative nel tempo.

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- provvede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli atti relativi alla gestione dell'Associazione sui quali ha competenza, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione connessi al presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto (indicando le materie da trattare) da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o di almeno 1/10 [un decimo] degli associati.

In presenza di una richiesta di convocazione, l'assemblea è tenuta ad avere luogo entro 15 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

Articolo 20

L'Assemblea straordinaria si riunisce solo per deliberare su eventuali modifiche al presente Statuto, oppure sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente nomina dei liquidatori.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide a maggioranza qualificata dei 3/5 [tre quinti] dei soci presenti all'Assemblea, in caso di modifiche allo Statuto.

Per l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la delibera richiede la maggioranza qualificata dei 3/4 [tre quarti] di tutti i soci.

Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto)

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea dei soci, qualora si ritenga necessario dotare l'Associazione di questo organo o nei casi imposti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto, ed è tenuto a presentare all'Assemblea dei soci una relazione annuale in tema di bilancio consultivo.

Detto Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, tali membri possono essere anche persone non associate, ma votate dall'Assemblea in virtù delle loro competenze e della loro onorabilità

Il Collegio resta in carica 3 anni ed elegge un proprio specifico presidente.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo comune - Esercizio sociale - Trasparenza

Articolo 22

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi da parte degli associati;
- quote e contributi per l'organizzazione di (e/o la partecipazione a) manifestazioni sportive ed eventi di varia natura;
- donazioni, eredità e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni o di altri Enti e Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno e/o alla promozione di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi derivanti da cessione di beni e/o servizi agli associati o a soggetti terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e artigianale, condotte in forma ausiliaria e sussidiaria, comunque sempre rivolte al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, sottoscrizioni (anche a premi), ecc.

Articolo 23

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può riconoscere il rimborso delle spese sostenute dai soci dotati di una regolare delega per lo svolgimento di particolari attività utili alla vita e alla gestione dell'Associazione.

Tale rimborso delle spese non potrà comunque superare il tetto massimo di 10.000 € a persona, in un anno di esercizio, salvo diverse e inferiori definizioni di spesa deliberate dal Consiglio Direttivo nell'affidamento delle deleghe.

Articolo 24

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, risorse e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione e la destinazione siano imposte dalle leggi vigenti.

In ogni caso, ogni eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività dell'Associazione previste dallo Statuto.

Articolo 25

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Vincolo di giustizia

L'Associazione dal momento dell'affiliazione e gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione di appartenenza si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia federale e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della Federazione stessa.

TITOLO VI - Scioglimento dell'Associazione

Articolo 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.

Articolo 28 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza ed in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.